

Como, marzo 2025

**Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza**

**1. Le novità del mese**

Marzo in pillole pag 2

**2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese**

Fissata la contribuzione volontaria 2025 pag 5

Chiarimenti ministeriali sul "Collegato lavoro" pag 7

La nuova classificazione ATECO 2025 pag 10

Nuovo tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili pag 12

**3. Il punto sulla contrattazione collettiva**

Le novità di marzo in pillole pag 14

Il tema del mese: il trattamento minimo complessivo di garanzia nel CCNL Dirigenti industriali pag 15

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenziario di aprile 2025 pag 17

## MARZO IN PILLOLE

### INPS - TUTELA DELLA MALATTIA PER I LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Con la circ. 11.3.2025 n. 57, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alla tutela previdenziale della malattia per i lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

Tra le varie, si precisa che, nel caso di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, come ad esempio la pensione di inabilità, il regime di incumulabilità trova applicazione anche per l'indennità di malattia, in quanto ha natura sostitutiva della retribuzione.

Invece, con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), si ricorda che il diritto all'indennità di malattia termina alla scadenza dell'efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, l'OTD titolare di un trattamento pensionistico – ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa – in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Infine, con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, l'INPS evidenzia come la disciplina della malattia/degenza ospedaliera preveda che tali prestazioni non siano erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico.

### INPS - VARIAZIONE DEL TASSO D'INTERESSE DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

Con la circ. 11.3.2025 n. 56, l'INPS ha ricordato che la Banca centrale europea ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR), che, a decorrere dal 12.3.2025, è fissato al 2,65%.

Tale variazione incide:

- sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (8,65% annuo);
- sulla misura delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000;
- sulla misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

### INPS - INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEL "CONTENTOR CREATOR"

Con la circ. 44/2025, con cui sono state fornite le istruzioni per individuare l'inquadramento previdenziale dei c.d. "content creator", l'INPS ha comunicato che tali soggetti possono rientrare, a seconda della tipologia di attività svolta, nella Gestione commercianti o nella Gestione separata o essere inquadrati come lavoratori dello spettacolo.

Nel Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (c.d. "FPLS") rientrano solo le attività espressamente elencate; per le altre attività occorre versare i contributi nelle altre gestioni.

L'obbligo di contribuzione al FPLS scatta quando, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata, sia svolta una delle attività indicate nel DLgs. C.P.S. 708/47. Vi rientrano, ad esempio, le ipotesi in cui il lavoratore svolga, a fronte di un compenso, la sua prestazione in qualità di ospite e l'attività svolta per creare un prodotto artistico in assenza di pubblico dal vivo ma diretta a un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica.

In caso di obbligo di versamento al FPLS, il soggetto che effettivamente contrattualizza il lavoratore è tenuto agli adempimenti contributivi e informativi tipici dei lavoratori dello spettacolo.

### INPS - OMISSIONI ED EVASIONI CONTRIBUTIVE PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLI

Con il messaggio 6.3.2025 n. 827, l'INPS, considerate le peculiarità della gestione contributiva dei datori di lavoro agricolo, ha fornito indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva introdotto dall'art. 30 del DL 19/2024 e sul nuovo avviso di tariffazione riprogettato per tenere conto di tali novità.

I nuovi avvisi di tariffazione per il terzo trimestre 2024 sono disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, come precisato dall'Istituto con il successivo messaggio 871/2025.

#### **GARANTE PRIVACY - UTILIZZO ILLECITO DEL GPS INSTALLATO SUGLI AUTOVEICOLI**

Con il provv. 16.1.2025 n. 7, pubblicato in data 21.3.2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un'azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali.

In particolare, il sistema tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli, senza rispettare la normativa privacy in materia di controllo a distanza ex art. 114 del DLgs. 196/2003 e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL).

Inoltre, sono emerse gravi carenze nell'informativa fornita ai lavoratori ed è stato appurato che i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679.

Tenuto conto delle violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50.000,00 euro, il Garante della *privacy* ha altresì ordinato all'azienda di fornire un'idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'ITL.

#### **INPS - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI ASILI NIDO E FORME DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Con la circ. 20.3.2025 n. 60, l'INPS ha illustrato gli elementi da considerare per la determinazione, alla luce della legge di bilancio 2025, del c.d. "*bonus* asilo nido" o del contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

L'Istituto riepiloga, poi, i requisiti di accesso e fornisce le istruzioni per presentare le domande a decorrere dall'anno 2025; la data di apertura del relativo servizio di presentazione sarà comunicata con un ulteriore messaggio.

Quanto all'importo spettante per il 2025, per i nati dall'1.1.2024 in nuclei con ISEE minore o uguale a 40.000,00 euro, l'incremento del bonus pari a 2.100,00 euro – per complessivi 3.600,00 euro – è riconosciuto a prescindere dalla presenza nel nucleo di un altro figlio di età inferiore a 10 anni (art. 1 co. 210 della L. 30.12.2024 n. 207).

Ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell'importo del contributo, nella determinazione dell'ISEE minorenni è poi neutralizzato l'importo erogato a titolo di assegno unico e universale (art. 1 co. 209 della L. 207/2024).

#### **INL - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

Con la nota n. 1418/2025, l'INL ha diffuso i dati relativi ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'art. 14 del DLgs. 81/2008.

Si evidenzia come, solo nel 2024, siano stati adottati ben 15.002 provvedimenti, con un costante incremento rispetto al 2023 – quando le sospensioni erano state 11.174 – oppure al 2022, quando i blocchi erano stati 8.210, ma, soprattutto, rispetto al 2021 e al 2020, quando le imprese sospese erano state, rispettivamente, 3.971 e 3.564.

#### **INPS - DOMANDE RELATIVE AL *BONUS* ASILO NIDO 2025**

Con il messaggio INPS 25.3.2025 n. 1014 viene comunicata l'apertura del servizio per la presentazione delle domande relative al *bonus* asilo nido in relazione all'anno 2025.

Le domande verranno lavorate dal 2.4.2025 e sono presentabili fino al 31.12.2025.

### MINISTERO DEL LAVORO - ANALISI DELLE NOVITÀ DEL COLLEGATO LAVORO

Con la circ. 27.3.2025 n. 6, il Ministero del Lavoro ha fornito in primi chiarimenti in merito alle novità normative attuate con la L. 13.12.2024 n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro".

In particolare, il Ministero ha inteso illustrare le disposizioni in materia di:

- somministrazione di lavoro;
- attività stagionali;
- durata del periodo di prova;
- comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile;
- risoluzione del rapporto di lavoro.

### MINISTERO DEL LAVORO - ETÀ MINIMA PER I SERVIZI PER L'IMPIEGO

Con la circ. 31.3.2025 n. 7, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio, fissato al compimento dei 16 anni di età ai sensi dell'art. 1 co. 622 della L. 296/2006, può trovare deroga in caso di apprendistato di "primo livello".

Si ricorda infatti come l'art. 43 co. 2 del DLgs. 81/2015 consenta l'assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore (il c.d. "apprendistato di primo livello") di giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni di età. Pertanto, il Ministero del Lavoro chiarisce che, fermo restando il limite minimo generale di 16 anni, la disposizione del DLgs. 81/2015 rende necessario prevedere anche la possibilità residuale, ben limitata e circostanziata, di una presa in carico da parte dei servizi per l'impiego (e l'accesso alle prestazioni di NASpl) al compimento dei 15 anni di età.

### INPS - INDICAZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE NEL FLUSSO UNIEMENS

Con il messaggio 1.4.2025 n. 1115, l'INPS ha fornito nuovi chiarimenti sull'indicazione della qualifica professionale nel flusso UniEmens, la cui valorizzazione rileva al fine di acquisire informazioni sulle mansioni svolte dai lavoratori e rendere più agevole e veloce l'istruttoria per il riconoscimento dei requisiti che danno diritto di accesso all'indennità "APE sociale" e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci (L. 232/2016), da parte degli esercenti attività lavorative c.d. "gravose".

In particolare, viene reso noto che, a decorrere dalla competenza di maggio 2025, l'elemento "QualProf", per indicare le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore nel mese, deve essere valorizzato secondo la nuova codifica ISTAT (CP2021).

## FISSATA LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2025

*Con la circ. 58/2025, l'INPS ha reso noti gli importi dei contributi volontari per l'anno 2025, calcolati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.*

Con la circ. 14.3.2025 n. 58, l'INPS ha reso noti gli importi dei contributi volontari per l'anno 2025 dei lavoratori dipendenti non agricoli, dei giornalisti con rapporto di lavoro subordinato, degli artigiani e commercianti e degli iscritti alla Gestione separata, a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,8%.

### Valori retributivi

Nel dettaglio, sulla base della predetta variazione dell'indice ISTAT, per l'anno 2025, aumentano nella misura pari a:

- 241,36 euro, la retribuzione minima settimanale (rispetto a 239,44 euro del 2024);
- 55.448 euro, la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter del DL 384/92 (per l'anno 2024 era 55.008,00 euro);
- 120.607,00 euro, il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1.1.96 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo (per il 2024 era stato fissato in 119.650,00 euro).

### Aliquote contributive

Sempre per i lavoratori dipendenti non agricoli, vengono confermate per il 2025:

- sia l'aliquota contributiva del 33%, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31.12.95;
- sia l'aliquota IVS del 27,87% per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.95.

L'INPS si occupa poi dei versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato spa, nonché degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST) e dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.

Con particolare riferimento a questi ultimi, l'INPS conferma l'aliquota del 33% in quanto lavoratori iscritti nel FPLD ovvero all'evidenza contabile separata dello stesso FPLD.

## **Gestioni artigiani e commercianti**

Riguardo al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l'INPS ricorda come la contribuzione volontaria venga determinata applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori (per il 2025 pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti) al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste all'art. 3 della L. 233/90.

La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi 3 anni.

L'INPS riporta poi le tabelle di contribuzione da applicare con effetto dal 1.1.2025, calcolata sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati.

## **Gestione separata**

Infine, con la circolare in commento vengono fornite indicazioni anche per il calcolo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del DLgs. 184/97, il contributo in questione viene determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

In particolare, ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2025, al:

- 25% per i professionisti;
- 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Dato che per il 2025 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro, l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

- 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile, per quanto concerne i professionisti;
- 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile, per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

## CHIARIMENTI MINISTERIALI SUL “COLLEGATO LAVORO”

*Con la circ. 6/2025, il Ministero del Lavoro ha fornito in primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. 13.12.2024 n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”).*

Con la circ. 27.3.2025 n. 6, il Ministero del Lavoro ha fornito in primi chiarimenti in merito alle novità normative attuate con la L. 13.12.2024 n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”.

In particolare, il Ministero ha inteso illustrare le disposizioni in materia di:

- somministrazione di lavoro;
- attività stagionali;
- durata del periodo di prova;
- comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile;
- risoluzione del rapporto di lavoro.

### **Somministrazione di lavoro**

L'art. 10 della L. 203/2024 modifica l'art. 31 co. 1 del DLgs. 81/2015 eliminando la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30.6.2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.

Ora, in seguito a tale intervento, in caso di sfioramento del limite temporale di 24 mesi, è prevista la costituzione in capo all'utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Nel merito, il Ministero precisa che:

- per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12.1.2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024), il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 19 co. 2 del DLgs. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata; ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12.1.2025, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina.
- le missioni in corso alla data di entrata in vigore della L. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12.1.2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30.6.2025, senza che l'utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.

Tuttavia, in quest'ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12.1.2025 dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall'art. 19 del DLgs. 81/2015.

Infine, sempre in tema di somministrazione, la circolare ricorda due ulteriori modifiche, sempre introdotte dall'art. 10 della L. 203/2024.

In sintesi:

- vengono aggiunte altre due casistiche alle ipotesi di deroga al limite quantitativo, fissato dall'art. 31 co. 2 del DLgs. 81/2015, escludendo dal calcolo del 30%, da rapportare al numero dei lavoratori a tempo indeterminato presso l'utilizzatore, anche i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 23 co. 2 del DLgs. 81/2015 (ossia i contratti conclusi in fase di avvio di nuove attività, da *start up* innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli, per la sostituzione di lavoratori assenti, con lavoratori over 50);
- modificando l'art. 34 co. 2 del DLgs. 81/2015, consente una deroga all'apposizione della causale ex art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, per i lavoratori disoccupati, che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e quelli svantaggiati o molto svantaggiati.

### **Attività stagionali**

L'art. 11 della L. 203/2024 fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2015 in materia di attività stagionali, chiarendo che le stesse sono riconducibili – oltre a quelle indicate dal DPR 1525/63 – anche a quelle previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015, ossia dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Per il Ministero del Lavoro, la norma di interpretazione autentica si è resa necessaria in quanto la formulazione letterale del citato art. 21 non risultava sufficientemente chiara circa la possibilità o meno per i contratti collettivi di prevedere altre ipotesi di attività stagionali oltre a quelle contenute nel DPR 1525/63.

### **Durata del periodo di prova**

Intervenendo in materia di durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il Ministero ha chiarito che:

- i limiti massimi previsti dalla nuova normativa non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva; tali limiti sono differenziati per i rapporti a termine di durata non superiore a 6 mesi e per quelli compresi fra i 6 e i 12 mesi, e sono pari rispettivamente a 15 e a 30 giorni di lavoro effettivo;
- per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi.

## **Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile**

La disposizione apporta modifiche all'art. 23 co. 1, primo periodo, della L. 81/2017, fissando il termine di 5 giorni per la comunicazione dell'avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e delle eventuali modifiche della durata originariamente prevista, secondo le modalità individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Ai fini della sua regolarità amministrativa e della prova, l'accordo per il lavoro agile deve essere stipulato per iscritto; tuttavia, il termine per la comunicazione decorre non dalla data del suddetto accordo, bensì da quello – che potrebbe essere differente – dell'effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Così, ad esempio, ove un accordo fosse stipulato in data 15.1.2025 e prevedesse l'avvio del lavoro agile dal 1° febbraio e la sua conclusione al 30.6.2025, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 6.2.2025 (e non entro il 20 gennaio).

## **Risoluzione del rapporto di lavoro**

Intervenendo in materia di dimissioni per assenza ingiustificata del lavoratore, si ribadisce che la sola assenza ingiustificata non basta per far perfezionare l'effetto risolutivo del rapporto, in quanto occorre la comunicazione alla sede dell'Ispettorato competente da parte del datore di lavoro.

Inoltre, dato che l'assenza ingiustificata del lavoratore deve protrarsi per il tempo fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, oltre 15 giorni, si chiarisce che:

- i giorni di assenza sono da considerarsi di calendario;
- non potranno essere prese in considerazione le previsioni contrattuali che regolano le ipotesi di assenza ingiustificata rilevante sul piano disciplinare;
- la contrattazione può stabilire una durata superiore al termine legale di 15 giorni, ma non inferiore.

Dalla data di invio della comunicazione all'Ispettorato territoriale del Lavoro decorrono i 5 giorni per la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di assenza ingiustificata al lavoratore non è dovuta alcuna retribuzione e il datore può trattenere nell'ultima busta paga l'indennità di mancato preavviso.

## LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

*Con la circ. 71/2025, l'INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata in merito all'adozione della classificazione ATECO 2025.*

Con la circ. 31.3.2025 n. 71, l'INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata in merito alla classificazione delle attività economiche a seguito dell'adozione, dal 1.4.2025, della nuova classificazione ATECO 2025 predisposta dall'ISTAT.

### **Entrata in vigore**

Dopo il processo di aggiornamento da parte dell'ISTAT, la circolare in commento ricorda che dal 1.1.2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, la quale costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev 2.1, adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione.

### **Modalità applicative dei nuovi codici**

Con l'occasione, l'INPS rende noto sia l'aggiornamento della "Procedura Iscrizione e Variazione azienda", sia la possibilità dal 1.4.2025 di assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell'art. 49 della L. 88/1989.

Possono quindi distinguersi diverse situazioni. In particolare, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31.3.2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di commercio o risultante dall'attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Invece, se al momento dell'iscrizione il datore di lavoro dispone soltanto del codice ATECO 2007, la procedura – per perfezionare l'iscrizione e permettere l'adempimento degli obblighi contributivi – consente di inserire il codice ATECO 2007 proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.

Se si tratta di matricole attive iscritte in data antecedente al 1.4.2025, l'INPS provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all'attività economica esercitata, anche in base all'attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

## **Gestione delle variazioni**

Per quanto concerne le variazioni, l'INPS precisa che al momento la richiesta di variazione contributiva comporterà l'attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007, presente nell'archivio anagrafico. Tale attribuzione sarà suscettibile di consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

## **Istituzione di nuovi codici**

Sempre con riferimento alla classificazione ATECO 2025 e data la crescente rilevanza delle attività di consulenza di vario tipo, l'INPS ha provveduto a istituire il nuovo CSC 70713 (avente le stesse caratteristiche del CSC 70708). Il nuovo codice ha il seguente significato:

- 7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
- 07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);
- 13 Attività di consulenza.

Di conseguenza, dal 1.4.2025 le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

## **Professionisti iscritti alla Gestione separata**

L'INPS si sofferma poi sui soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, i committenti dovranno inserire nei flussi UniEmens trasmessi dal 1.4.2025 (anche se riferiti a periodi antecedenti) il codice ATECO 2025 nel campo "codice Istat".

La procedura di iscrizione è inoltre aggiornata con i codici ATECO 2025 per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile. Invece, per i soggetti già presenti negli archivi gestionali al 31.3.2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l'Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

## **Artigiani e commercianti**

Per quanto concerne, infine, gli artigiani e i commercianti, l'aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche (che permette l'acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025) verrà comunicato con successivo messaggio.

## NUOVO TASSO D'INTERESSE DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

*Con la circ. 56/2025, l'INPS ha illustrato gli effetti della decisione di politica monetaria della Banca centrale europea, che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR).*

Con la circ. 11.3.2025 n. 56, l'INPS ha illustrato gli effetti della decisione di politica monetaria del 6.3.2025 della Banca centrale europea, che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), fissando il tasso al 2,65% dal 12.3.2025.

### **Nuovo valore dell'interesse di dilazione e di differimento**

L'interesse di dilazione sulle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili ex art. 2 co. 11 del DL 9.10.89 n. 338 viene calcolato al tasso dell'8,65% annuo e si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 12.3.2025. Invece, l'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell'8,65% annuo.

Il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025.

### **Effetti sul valore delle sanzioni civili**

La riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali produce effetti anche sulle sanzioni civili, per le quali occorre distinguere tra le diverse fattispecie.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari:

- all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti);
- al 2,65% in ragione d'anno (senza la maggiorazione di 5,5 punti), se il pagamento viene effettuato entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Nelle ipotesi di evasione ex art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In merito, si segnala che:

- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento

- avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116 co. 10 della L. 388/2000).

### **Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali**

Infine, nella circolare in commento si precisa che nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte nel caso previsto dall'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000 dovranno essere calcolate nella misura dell'ex TUR. Nell'ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura delle sanzioni è pari al già menzionato tasso aumentato di due punti.

In merito, viene evidenziato che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti.

Tanto premesso, posto che per effetto della decisione della BCE il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2025 (2% in ragione d'anno), dal 12.3.2025 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari a 2,65%.

## LE NOVITÀ DI MARZO IN PILLOLE

### DIRIGENTI (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

#### ACCORDO 25.3.2025

L'Accordo rinnova per il triennio 2025-2027 la disciplina applicabile ai dirigenti delle piccole e medie industrie produttrici di beni e servizi, scaduta il 31.12.2023.

Sul piano economico previsto un incremento del minimo contrattuale mensile che per i dirigenti sale a 5.773,79 euro dall'1.1.2025 e a 6.081,48 euro dall'1.1.2026; mentre per i quadri superiori è elevato a 3.846,15 euro dall'1.1.2025 e a 4.000,00 euro dall'1.1.2026.

Le Parti hanno altresì previsto per il periodo di carenza contrattuale intercorrente tra l'1.1.2024 e il 31.12.2024 l'erogazione di un importo a titolo di indennità forfetaria *una tantum* pari a 3.000,00 euro per i dirigenti e a 2.000,00 euro per i quadri, da corrispondere in due ratei di pari importo (ovvero da 1.500,00 euro ognuno per i dirigenti e da 1.000,00 euro per i quadri superiori), da erogare unitamente alle retribuzioni di aprile e di giugno 2025. Tali importi competono esclusivamente a coloro che nel corso del 2024 abbiano fruito di una retribuzione annua lorda (RAL) fino a 95.000,00 euro per i dirigenti e fino a 65.000,00 euro per i quadri superiori e siano in servizio alla data del 25.3.2025.

Innalzata dall'1.4.2025 la diaria di trasferta per spese non documentabili che sale a 100,00 euro giornalieri per i dirigenti e a 65,00 euro per i quadri superiori.

Per quel che concerne la tutela della genitorialità, previsto l'innalzamento dall'80 al 100% dell'indennità prevista per il primo mese di congedo parentale nel caso di fruizione del permesso entro il 6° anno di età del figlio.

In tema di trasferimento è stato previsto che, salvo accordo tra le parti, il trasferimento individuale non potrà essere consentito per dirigenti *over 55* e *over 50* con figli minorenni, così come per il dirigente con figli disabili a carico.

Estese anche le tutele economiche per il dirigente di età compresa tra 54 e 63 anni il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dal collegio arbitrale; l'indennità supplementare a lui spettante, nella misura determinata dal collegio stesso nel rispetto dei minimi e massimi previsti dal CCNL 17.12.2019, deve essere incrementata di 3 mensilità.

In materia di previdenza complementare (Fondo Previdapi) dall'1.1.2025 la quota a carico del datore di lavoro deve essere pari almeno al 5% della retribuzione globale lorda percepita dal dirigente, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 euro annui e con un minimo garantito di 6.000,00 euro.

Per quel che concerne le altre novità (tra le quali si segnalano anche quelle in tema di periodo di comporto) si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

## Il tema del mese:

# IL TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA NEL CCNL DIRIGENTI INDUSTRIALI

*Il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, quale parametro retributivo per il trattamento economico annuo lordo per i dirigenti industriali, è stato rivisto dall'accordo di rinnovo del relativo CCNL 13.11.2024.*

L'art. 3 del CCNL Dirigenti Industriali, rinnovato a seguito dell'accordo del 13.11.2024, definisce il “trattamento minimo complessivo di garanzia” come il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo complessivamente riconosciuto al dirigente.

### Definizione

Secondo la disposizione contrattuale, il “trattamento minimo complessivo di garanzia” viene determinato annualmente e assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

In particolare, a valere dall'anno 2025 il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, da assumere come parametro al 31 dicembre, è elevato a 80.000,00 euro e a 85.000,00 euro dall'anno 2026.

### Determinazione del trattamento economico

Tecnicamente, ai fini del confronto tra il “trattamento minimo complessivo di garanzia” e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente occorre prendere in considerazione:

- il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica;
- l'importo ex elemento di maggiorazione;
- gli aumenti di anzianità;
- i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni *ad personam* nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (*management by objective*) concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.

Si precisa, infine, che per il solo personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati “Piani Vendita” di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.

## **Tempistiche e modalità applicative**

La disposizione contrattuale stabilisce poi che il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, riconosciuto al dirigente ed il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, debba essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di “adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia”, con la retribuzione afferente il mese di dicembre.

Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell’importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.

## **Cessazione del rapporto in corso d’anno**

Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell’anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

## **Modalità di erogazione del compenso**

Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente continua ad essere erogato in 13 mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendali previste.

Dal 1.1.2005, le voci che compongono la retribuzione continuano ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a:

- minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica;
- ex elemento di maggiorazione;
- aumenti di anzianità;
- superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam, che saranno riunite in un’unica voce denominata “trattamento economico individuale”.

Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 2004/2008, il “trattamento economico individuale” sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.

## IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI APRILE 2025

### CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO (PICCOLA INDUSTRIA)

#### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2025

*Decorrono dall'1.4.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 5.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori per ciascun settore.*

- **Settore Abrasivi:**  
liv. A1, 2.833,47 euro; liv. B1, 2.532,56 euro; liv. B2, 2.369,43 euro; liv. C1, 2.192,80 euro; liv. C2, 2.141,38; liv. C3, 2.081,45 euro; liv. D1, 2.030,50 euro; liv. D2, 1.895,08 euro; liv. D3, 1.847,83 euro; liv. E1, 1.795,59 euro; liv. E2, 1.698,27 euro; liv. E3, 1.641,14 euro; liv. F, 1.615,27 euro.
- **Settore Ceramica:**  
liv. A1, 2.715,79 euro; liv. B1, 2.483,52 euro; liv. B2, 2.339,02 euro; liv. C1, 2.175,54 euro; liv. C2, 2.126,36 euro; liv. C3, 2.070,90 euro; liv. D1, 2.019,50 euro; liv. D2, 1.885,27 euro; liv. D3, 1.836,00 euro; liv. E1, 1.775,95 euro; liv. E2, 1.683,01 euro; liv. E3, 1.633,72 euro; liv. F, 1.586,69 euro.
- **Settore Chimica:**  
liv. H, 3.077,51 euro; liv. G, 2.886,41 euro; liv. F, 2.623,19 euro; liv. E, 2.368,79 euro; liv. D, 2.195,50 euro; liv. C, 1.968,63 euro; liv. B, 1.774,03 euro; liv. A, 1.641,39 euro.
- **Settore Coibenti:**  
liv. H, 3.077,51 euro; liv. F, 2.623,19 euro; liv. D, 2.195,50 euro; liv. C, 1.968,63 euro; liv. B, 1.774,03 euro; liv. A, 1.641,39 euro.
- **Settore Conciaria:**  
liv. H, 3.077,51 euro; liv. G, 2.886,41; liv. F, 2.623,19 euro; liv. D, 2.195,50 euro; liv. C, 1.968,63 euro; liv. B, 1.774,03 euro; liv. A, 1.641,39 euro.
- **Settore Plastica e Gomma:**  
liv. Q, 2.752,53 euro; liv. 8, 2.653,66 euro; liv. 7, 2.424,91 euro; liv. 6, 2.169,71 euro; liv. 5, 2.015,14 euro; liv. 4, 1.900,87 euro; liv. 3, 1.819,37 euro; liv. 2, 1.763,72 euro; liv. 1, 1.606,61 euro.
- **Settore Vetro - Prime lavorazioni / Meccanizzate:**  
liv. A2, 2.908,33 euro; liv. A1, 2.840,87 euro; liv. B2, 2.616,58 euro; liv. B1, 2.552,22 euro; liv. C2, 2.343,67 euro; liv. C1, 2.298,69 euro; liv. D3, 2.240,99 euro; liv. D2, 2.183,91 euro; liv. D1, 2.035,15 euro; liv. E3, 1.973,07 euro; liv. E2, 1.932,55 euro; liv. E1, 1.785,54 euro; liv. F1, 1.652,36 euro.
- **Settore Vetro - Seconde lavorazioni / Trasformazione:**  
liv. 8A, 2.868,33 euro; liv. 8, 2.800,87 euro; liv. 7, 2.552,24 euro; liv. 6A, 2.343,66 euro; liv. 6, 2.298,69 euro; liv. 5A, 2.241,00 euro; liv. 5, 2.183,91 euro; liv. 4, 2.035,15 euro; liv. 3, 1.932,57 euro; liv. 2, 1.785,54 euro; liv. 1, 1.652,36 euro.
- **Settore Vetro - Lavorazioni a soffio e semi-automatiche:**  
liv. 9A, 2.862,28 euro; liv. 9, 2.795,01 euro; liv. 8A, 2.567,70 euro; liv. 8, 2.547,04 euro; liv. 7, 2.294,96 euro; liv. 6, 2.192,50 euro; liv. 5, 2.042,95 euro; liv. 4, 1.919,77 euro; liv. 3, 1.825,70 euro; liv. 2, 1.735,46 euro; liv. 1, 1.649,56 euro.

## **DIRIGENTI (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)**

### **UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con la retribuzione del mese di aprile, come disposto dall'Accordo 25.3.2025, le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti con RAL fino a 95.000 euro e ai quadri superiori con RAL fino a 65.000 euro (in entrambi i casi nel 2024) la prima *tranche* dell'indennità forfettaria *una tantum*. Per i dirigenti nella misura di 1.500 euro, e per i quadri superiori nella misura di 1.000 euro. La seconda e ultima *tranche* (di pari importo) dovrà poi essere corrisposta in giugno 2025.

### **INDENNITÀ DI TRASFERTA SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con decorrenza 1.4.2025 l'importo della diaria per spese non documentabili cui il dirigente in trasferta per periodi non inferiori alle 12 ore e non superiori alle 2 settimane ha diritto per ciascun giorno di trasferta passa da 85 a 100 euro. Per i quadri superiori tale diaria aumenta da 50 a 65 euro giornalieri.

## **GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)**

### **MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2025**

Decorrono dall'1.4.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 26.1.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.423,68 euro; liv. A, 2.282,03 euro; liv. B, 2.152,87 euro; liv. C, 2.124,60 euro; liv. D, 2.097,90 euro; liv. E, 2.013,23 euro; liv. F, 1.961,12 euro; liv. G, 1.827,54 euro; liv. H, 1.742,79 euro; liv. I, 1.566,80 euro.

## **GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)**

### **ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.4.2025**

Nel mese di aprile 2025 le imprese prive di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza all'1.1.2025 che nel triennio 2022-2024 non abbiano percepito trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, un importo pari a 250 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). L'importo viene ridotto ed erogato fino a concorrenza dei 250 euro qualora siano stati corrisposti elementi ulteriori in misura inferiore a tale importo. L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestato nel corso del 2024.

## **LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)**

### **MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2025**

Decorrono dall'1.4.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 28.3.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. D1, 2.877,10 euro; liv. C3, 2.877,10 euro; liv. C2, 2.459,00 euro; liv. C1, 2.186,19 euro; liv. B3, 2.114,36 euro; liv. B2, 1.937,38 euro; liv. B1, 1.847,54 euro; liv. A3, 1.814,16 euro; liv. A2, 1.723,06 euro; liv. A1, 1.523,77 euro.

## **METALMECCANICI (ARTIGIANATO)**

### **CONTRIBUTI CONTRATTUALI SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con la busta paga del mese di aprile le aziende sono tenute ad effettuare la trattenuta di 30 euro a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

**TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)**

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Dall'1.4.2025 il contributo mensile a carico dei datori di lavoro nei confronti del Fondo Est passa da 10 a 13 euro.

**TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)**

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

A decorrere dall'1.4.2025 il contributo a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Previ-moda destinato alla copertura dell'assicurazione contro la premorienza e l'invalidità permanente passa dallo 0,20% allo 0,24%.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Studiodotcom**